



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

Roma, 27 maggio 2013

N. 10-C-2013

via e-mail

Ill.mi Signori Avvocati

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

e, per conoscenza :

AI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio III – Reparto II

Ill.mi Signori Avvocati
COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

L O R O S E D I

OGGETTO : d.lgs. n. 96/2001 (direttiva 98/5/CE) – avvocati stabiliti

Illustri Presidenti e Cari Amici,

con nota del 23 aprile 2013, il Ministero della Giustizia ha chiesto di conoscere il numero delle domande di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti ai sensi del D.lgs. 96/2001 (direttiva 98/5/CE) presentate dal 1° gennaio 2012 ad oggi da cittadini che abbiano conseguito il titolo di avvocato in Romania e l'esito delle stesse.

Con l'occasione si segnala che il Consiglio nazionale forense ha deliberato, nella seduta del 24 maggio scorso, di procedere ad una verifica generale dello stato di applicazione della direttiva 98/5/CE e del d.lgs. 96/2001 di attuazione.

Vi invito, pertanto, a voler fornire con cortese urgenza i seguenti dati:

a) *numero delle domande di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti ex art. 6 del d.lgs. 96/2001 a partire dal 1° gennaio 2012 ad oggi precisando lo Stato Ue di provenienza (sia Romania che altro Stato);*

b) *esito delle domande di cui al punto a);*

c) *numero complessivo dei soggetti iscritti nella sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti specificando lo Stato di provenienza;*

d) *se possibile, numero degli avvocati integrati nell'albo ordinario a seguito dell'esercizio professionale con il titolo di origine per 3 anni (artt. 12 e 13 D.lgs. 96/2001) indicando lo Stato di provenienza.*

I dati sub a) consentiranno di evadere la richiesta del Ministero della Giustizia, mentre gli altri consentono di avere un quadro d'insieme circa l'applicazione della normativa in materia di diritto di stabilimento, tema tra l'altro oggetto di indagine della Commissione europea in questi mesi.

Allego, per quanto possa occorrere, una breve nota che ricostruisce le nozioni di avvocato stabilito e integrato.

Con i migliori saluti

II PRESIDENTE
Avv. Prof. Guido Alpa



Allegato: n. 1, c.s.

CNF/eg



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 10-C-2013

Roma, 28 Maggio 2013

Avvocato “stabilito” e avvocato “integrato”

Il d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 96, attuativo della Direttiva 98/5/CE, ha introdotto nell'ordinamento forense un articolato sistema di riconoscimento, ai fini dell'esercizio permanente della professione in Italia, delle qualifiche professionali accreditate dagli Stati membri della Comunità Europea (cfr. art. 2 del d.lgs.); è stata, pertanto, normata la figura dell'avvocato "*stabilito*" e di quello "*integrato*".

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 96 del 2001 l'*avvocato stabilito* è il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine ed è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, mentre l'*avvocato integrato* è il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato.

L'*avvocato stabilito* viene iscritto in un'apposita sezione dell'albo; nello svolgere attività giudiziale deve agire di intesa con un professionista dello Stato ospitante abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato; deve rispettare le norme legislative, professionali e deontologiche dettate dall'ordinamento italiano; non può avvalersi del titolo di avvocato italiano; deve sottostare al potere disciplinare del competente Consiglio dell'Ordine.

L'*avvocato stabilito* che abbia esercitato in maniera effettiva e regolare la professione in Italia per tre anni può chiedere al proprio Consiglio dell'Ordine la dispensa dalla prova attitudinale e, se dispensato, può iscriversi nell'albo degli avvocati ed esercitare la professione con il titolo di avvocato, diventando integrato ossia in tutto equiparato al professionista del Paese ospitante.